

1.Eq

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 13 NOV. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 665 del 10 NOV. 2006

Oggetto: TAR Campania Giudizio Luca Alfredo D'Andrea c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dieci del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA ^{v.} IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 27/10/06 il dott. Luca Alfredo D'Andrea agiva nei confronti della Provincia di Benevento avverso e per l'annullamento, della delibera di C.P. n. 87/06, previa sospensione, nonché degli atti preordinati connessi e conseguenti;

Con determina n. 744/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dal dott. Luca Alfredo D'Andrea c/ Provincia di Benevento notificato il 27/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 744/06;

INVIATA

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 744/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso dal dott. Luca Alfredo D'Andrea c/ Provincia di Benevento notificato il 27/10/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 826 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

13 NOV. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 NOV. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

30 NOV. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 30 NOV. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li

30 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE AVVOCATURA

il _____ prot. n. Es 9166

SETTORE _____

il _____ prot. n. 4.12.06

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo
8649
16.11.06



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 2166

Benevento, lì 4 DIC. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 665 DEL 10.11.2006 AD OGGETTO: TAR
CAMPANIA GIUDIZIO LUCA ALFREDO D'ANDREA C/PROVINCIA
BN - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata
in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

gmu

1602
30.11.06

→ Legale,
Sott. Sen. C. P. ...
Pres. di ...
Sott. ...

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 OTT. 2006

1 COPIA

ECC.MO T.A.R. PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorre: il dott. Luca Alfredo D'Andrea (C. F.: DNDLLF65E19F839Q),
rappresentato e difeso - giusta procura a margine - dall'avv. Demetrio
Fenucciu, congiuntamente al quale elettivamente domicilia in Napoli
alla Galleria Umberto I n. 8 presso lo studio legale Continisio;
contro la Provincia di Benevento in persona del legale rappresentante p.
t.;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

a - della deliberazione del consiglio provinciale di Benevento n. 87 del
13 settembre 2006, avente ad oggetto nomina collegio revisori dei conti;
b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi
inclusa, se e per quanto possa occorrere, la proposta allegata sub) 1,
che specifica le modalità di votazione nonché i requisiti che ciascun
eletto deve possedere, atto non conosciuto, con riserva di motivi
aggiunti.

FATTO

- 1 - Il Consiglio Provinciale di Benevento il 13 settembre 2006 ha eletto i componenti del collegio dei revisori.
- 2 - Il ruolo di presidente del collegio è stato assegnato al dott. Vincenzo Falde, revisore contabile, che ha conseguito 9 voti.
Il secondo posto, invece, è stato assegnato al dott. Grosso Michele, commercialista, che ha conseguito 8 voti.
- 3 - L'attribuzione del terzo seggio è stata ben più complessa.
Ed infatti, hanno riportato 3 voti sia il ricorrente, dott. Luca Alfredo D'Andrea, nato il 19.5.1965, che il rag. Angelo Botticella, nato l'11.12.1966.

Procura.
 Nomino e
 costituisco mio
 procuratore e
 difensore l'avv.
 Demetrio Fenucciu
 affinché mi
 rappresenti e
 difenda nel
 presente giudizio
 con ogni potere e
 facoltà di legge,
 incluso quello di
 sottoscrivere il
 presente atto,
 ricorsi incidentali,
 motivi aggiunti e
 memorie.
 Eleggo con lui
 domicilio in
 Napoli alla
 Galleria Umberto I
 n. 8 presso lo
 studio legale
 Continisio.
 Salerno, 26/10/06

[Signature]
 E. Falde
 Fenucciu

Riccardi
Fenucciu
84123 Salerno - Via S. Petrone, 77 - Tel. e Fax 089 405025

Settore Avvocatura
Prot. n. 8420
Del 2.11.06

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0027164 Data 30/10/2006
 Oggetto TAR CAMP. NA - RICORSO PE
 C/DEL DR LUCA ALFRDO
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

Conseguentemente, secondo il criterio della "decananza" che impone di ritenere favorito, a parità di voti, il candidato più anziano, avrebbe dovuto essere proclamato eletto il dott. Alfredo d'Andrea.

4 - Ciononostante, il Consiglio Provinciale, del tutto inopinatamente, ha proclamato eletto il rag. Botticella, assumendo che la normativa vigente impone di riservare un posto ad un ragioniere.

Tanto sulla scorta di una errata lettura dell'art. 234 del d. lgs. 267/2000, che imponeva, all'epoca della sua entrata in vigore, di chiamare a far parte del collegio dei revisori un ragioniere ed un commercialista.

5 - Senonchè la P. A. intimata ha omissis di considerare che **la riforma dell'ordinamento professionale dei ragionieri e dei dottori commercialisti**, intervenuta nel 2005, ha abrogato le differenti normative previgenti ed **ha unificato la disciplina delle due professioni**, abilitando ragionieri e commercialisti a svolgere le stesse attività professionali.

La circostanza, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, avrebbe imposto alla Provincia di interpretare l'art. 234 del TUEL alla luce dello jus superveniens, prendendo atto che, eliminata qualsiasi distinzione tra il regime professionale dei ragionieri e quello dei commercialisti, la riserva di posti a favore dell'una o dell'altra categoria va interpretata come indistintamente riferita agli uni e agli altri (cfr. in termini TAR Pescara, sentenza n. 426/2005) .

6 - Di qui il presente ricorso, con il quale il dott. D'Andrea censura gli atti impugnati chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti

Motivi di diritto

VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 34, 58, 59, 61, 74 E 76 D. LGS. 139/2005; ART. 234 D. LGS 267/2000).

L'art. 234 del TUEL prevede che i consigli provinciali eleggano, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, i quali sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

All'atto della sua entrata in vigore, l'art. 234 del d. lgs. 267/2000 riservava un posto ad un revisore, uno ad un commercialista ed uno ad un ragioniere, con conseguente impossibilità, ad esempio, di eleggere due ragionieri o due commercialisti.

La riserva dei posti era coerente con la normativa del tempo, che assoggettava la professione di ragioniere e quella di commercialista a regimi giuridici completamente diversi, prevedendo l'iscrizione in due distinti albi e abilitando gli appartenenti alle due categorie professionali a svolgere le differenti attività previste dai rispettivi ordinamenti.

Ma il quadro normativo di riferimento è integralmente mutato con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 28.6.2005, che ha disciplinato il nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La normativa sopravvenuta ha previsto, in particolare:

- l'abrogazione immediata del vecchio ordinamento professionale dei dottori commercialisti (D.P.R. 27-10-1953, n. 1067) e dei ragionieri e periti commerciali (D.P.R. 27-10-1953, n. 1068);

ritenuto tuttora vigente l'obbligo di eleggere nel collegio dei revisori un commercialista ed un ragioniere, senza avvedersi che la detta distinzione allo stato non ha alcuna ragione di esistere in quanto le due figure professionali sono ormai soggette al medesimo ordinamento professionale che le abilita allo svolgimento delle medesime attività.

L'errore della provincia è confermato dalla giurisprudenza amministrativa che, valorizzando la disciplina transitoria posta dall'art. 78 IV comma del d.lgs. 139/2005, ha respinto il ricorso con il quale veniva censurata la mancata riserva di un posto di revisore ad un ragioniere.

La motivazione della sentenza citata è illuminante.

Il TAR, infatti, assume che la pretesa di interpretare riserva un posto di revisore ad un ragioniere non è fondata in quanto *con il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, si è proceduto alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevedendo all'art. 61 l'iscrizione nella Sezione A Commercialisti del relativo albo dei soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2007 negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali... La norma transitoria contenuta nel n. 3 del successivo art. 78 di tale decreto legislativo ha testualmente disposto che "fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali"...Pertanto, la norma di cui all'art. 234 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che, nel disciplinare la composizione del collegio dei revisori, ha previsto che i due componenti di tale collegio debbano essere scelti l'uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori*

commercialisti e l'altro tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali - non può non essere letta alla luce di tale normativa transitoria, immediatamente operativa, che ha operato una sostanziale equiparazione tra gli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" e gli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali"... La norma transitoria contenuta al n. 3 dell'art. 78 ... ha inteso disporre una anticipata unificazione degli albi, con la conseguenza che il richiamo contenuto nelle disposizioni vigenti agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali" debba intendersi ... riferito anche agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ... In definitiva, per effetto della norma transitoria contenuta al n. 3 dell'art. 78 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, i due componenti il collegio dei revisori di cui all'art. 234 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali possono essere scelti indifferentemente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Dall'evidenziata illegittimità della riserva di un posto ad un iscritto nell'albo dei ragionieri consegue che il ricorrente, avendo riportato lo stesso numero di voti del rag. Botticella, gli andava necessariamente preferito secondo il criterio della decananza, sancito dell'articolo 58 del vigente regolamento consiliare e ritenuto legittimo, in caso analoghi, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Napoli, sentenza n. 3997/2001 e Cons. Stato, sent. 7139/2004).

Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con ordine alla P. A intimata di rideterminarsi applicando correttamente la normativa vigente.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

Il fumus boni juris risulta evidente dai motivi di ricorso.

Il ricorrente rischia di subire un pregiudizio irreparabile dall'esecuzione degli atti impugnati in quanto, nelle more del giudizio di merito, che potrebbe concludersi anche dopo la scadenza del mandato controverso, egli viene privato senza alcuna giustificazione di un prestigioso incarico al quale ha pieno titolo, con gravissime ripercussioni sulla propria attività professionale.

A tanto potrebbe ovviarsi sospendendo l'efficacia degli atti impugnati ed imponendo alla P. A. intimata di rideterminarsi applicando correttamente la normativa vigente, che non prevede alcuna riserva di posti a favore delle categorie professionali dei ragionieri e dei commercialisti distintamente considerate.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi i provvedimenti e gli atti in base ai quali gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione con ordinanza ex art. 21 L. 1034/71.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso e la previa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Alla stregua dell'art. 9 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, i difensori dichiarano che la controversia è di valore indeterminabile e, conseguentemente, è soggetta al versamento di € 500,00 a titolo di contributo unificato.

Napoli, 01.02.2006

Avv. Demetrio Fenucci
Demetrio Fenucci

Relata di notifica. Ad istanza, come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Unep presso la corte di appello di Napoli ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza e con ogni conseguenza di legge, a:

Provincia di Benevento in persona del Presidente della G.P. o di qualsiasi altro legale rappresentante p. t., per la carica elettivamente domiciliato presso la sede in a Benevento alla Rocca dei Rettori CAP 82100;


A MANI DI STORZA
 IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
 ALLA RICEZIONE ATTI.

Dott. Falde Vincenzo n. 1.11.1955, domiciliato in Benevento al Viale dei Rettori n. 57 CAP 82100;

Rag. Botticella angelo , domiciliato in Benevento alla via delle Puglie n. 37 CAP 82100;

Dott. Grosso Michele, domiciliato in Benevento alla via Morra Isabella n. 14 CAP 82100.

La notifica ho eseguito, come per legge, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di nn. ^{4 due quattro} ~~tre~~ distinte copie (una per ognuno di essi), conformi all'originale, in plichi raccomandati a. r. oggi rimessi agli indicati domicili dall'ufficio postale di Napoli



michele - 27/10/2006